

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE (Del. C.P. n. 60/09; 115/09)

ART. 1 FINALITA'

1. La Provincia Regionale, nell'ambito dei compiti istituzionali e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, interviene, attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di altri vantaggi economici a sostegno di iniziative nel campo della solidarietà sociale.

ART. 2 BENEFICIARI

1. Destinatari degli interventi finanziari della Provincia Regionale sono le associazioni aventi finalità sociali e assistenziali, che operano nel campo del volontariato, dell'assistenza agli handicappati ed in generale dell'assistenza sociale, iscritti all'Albo Reg.le delle Organizzazioni di volontariato, all'anagrafe ONLUS, e gli Enti morali di rappresentanza e tutela di categorie svantaggiate, enti pubblici e associazioni non profit, legalmente costituiti che operano nel campo della solidarietà sociale.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE

1. La Giunta Provinciale nella relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio propone:

- a) gli interventi da attuare nel corso dell'anno successivo, avuto riguardo ai riflessi socioeconomici che possono derivare dalle iniziative che intende sostenere e patrocinare;
- b) i settori di intervento da privilegiare ed ai quali intende dare attuazione prioritaria;
- c) la misura massima dell'intervento economico erogabile.

2. La programmazione di cui al comma precedente è mirata alla individuazione degli interventi meritevoli d'attuazione attraverso una politica razionale da perseguire sulla base di scelte predeterminate.

ART. 4 PROCEDURE DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Le Associazioni e gli Enti indicati al precedente art.2 che intendono accedere agli interventi di cui all'art.1 debbono inoltrare al Presidente della Provincia Regionale di Enna apposita domanda dal 1° Gennaio ed entro e non oltre il 30 Marzo di ogni anno.

All'istanza deve essere allegata idonea documentazione giustificativa, comprendente un progetto di utilizzazione del contributo finanziario che viene richiesto e un'ampia e dettagliata relazione sulle iniziative che si intendono attuare, mettendo in evidenza il bacino d'utenza.

2. Della documentazione allegata all'istanza deve far parte:

- un analitico preventivo di spesa (budget finanziario su apposito formulario fornito dalla Provincia), con l'esplicita specificazione delle voci per le quali viene richiesto il sostegno finanziario provinciale, coordinato con il relativo progetto di utilizzazione.

Il progetto e le voci di preventivo per i quali viene richiesto il contributo debbono riferirsi allo stesso anno solare di presentazione della domanda

- atto costitutivo e statuto dell'Associazione in copia conforme all'originale se non in possesso dell'Amministrazione e, in tal caso, l'indicazione dell'istanza alla quale risulta allegato;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- attestazione di avvenuta iscrizione agli Albi/Registri/Anagrafe delle Associazioni ed Enti e per gli Enti morali decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica;
 - copia autenticata del Mod.770 dell' anno precedente o autocertificazione del legale rappresentante da cui si evince la situazione patrimoniale dell'Associazione/Ente.
3. L'Amministrazione contribuirà alla realizzazione di un solo intervento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario per ciascun soggetto richiedente.
 4. La Provincia Regionale potrà richiedere ulteriore specifica documentazione a completamento di quella allegata all'istanza.
 5. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 27/12/2000.

ART. 5

TRASPARENZA DEI PROVVEDIMENTI DI EROGAZIONE

1. Le istanze inoltrate fuori dai termini previsti nel precedente articolo 4 vengono automaticamente escluse.
2. Le domande sprovviste di adeguata documentazione possono essere integrate entro e non oltre 30_giorni dalla relativa richiesta dell'Ufficio. Le domande carenti di documentazione e prive di recapito postale del legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione richiedente sono dichiarate automaticamente improcedibili.
3. Ai fini della erogazione di contributi si tiene conto esclusivamente delle voci per le quali sia stato esplicitamente richiesto, con le modalità indicate al comma secondo del precedente articolo quattro, il sostegno finanziario della Provincia.
4. I progetti saranno valutati dall'Ufficio competente che formulerà una graduatoria assegnando a ciascun progetto un punteggio finale ottenuto dall'applicazione della seguente tabella:

Indicatori	Punti
A. Radicamento del soggetto proponente nel territorio provinciale	
I anno	5
II anno	10
III anno	15
IV anno	20
B. Ambito territoriale di riferimento delle attività/progetti	
- rilevanza provinciale	20
- da 5 a 10 Comuni ovvero da 25 mila a 50 mila abitanti	15
- da 3 a 5 Comuni ovvero da 15 mila a 25 mila abitanti	10
- per attività a carattere comunale, regionale, nazionale e internazionale	5
C. Numero di persone destinatarie delle attività/progetti	
- oltre 50 utenti	20
- da 20 a 50 utenti	15
- da 10 a 20 utenti	10
- fino a 10 utenti	5
D. Durata delle attività/progetti	
- pluriennale	20

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

<ul style="list-style-type: none"> - 12 mesi - da 6 a 12 mesi - fino a 6 mesi 	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>
<p>E. Numero di volontari coinvolti nelle attività/progetti</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 30 persone - dalle 30 alle 20 persone - dalle 20 alle 10 persone - fino a 10 persone 	<p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>
<p>F. Partecipazione finanziaria richiesta all'Ente Provincia Regionale di Enna</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 30% al 50% - dal 20% al 30% - dal 10% al 20% - fino al 10% 	<p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>20</p>
<p>G. Coerenza/rispondenza della progettualità con gli ambiti di intervento individuati dall'Ente per l'anno in corso</p>	<p>40</p>
<p>H. Destinatari delle attività/progetti a rischio di emarginazione: (disabili, minori, tossicodipendenti, detenuti, ragazze madri, extracomunitari)</p>	<p>20</p>
<p>I. Destinatari delle attività/progetti socio-sanitari: (malati oncologici, malati di alzheimer, soggetti affetti da paralisi di vario tipo)</p>	<p>20</p>
<p>L. Aspetto patrimoniale dell'Associazione/Ente richiedente (Mod. 770 anno precedente o autocertificazione del legale rappresentante)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sotto 10 mila euro - tra 10 mila euro e 20 mila euro - tra 20 mila euro e 50 mila euro - oltre 50 mila euro 	<p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>
<p>M. Integrazione con altre iniziative e servizi nel territorio (inclusi soggetti pubblici)</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 1 a 3 - da 3 a 5 - da 5 a 7 - oltre i 7 	<p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>20</p>
<p>N. Prosecuzione di progetti già avviati con positive ricadute nel territorio</p>	<p>10</p>

Punteggio Massimo: 210 Punti

Punteggio Minimo: 40

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

(frase soppressa per effetto della approvazione della deliberazione del Consiglio n. 115/09)

N.B.

- (frase soppressa per effetto della approvazione della deliberazione del Consiglio n. 115/09);
- L'importo non può superare il 100% del contributo richiesto;
- (frase soppressa per effetto della approvazione della deliberazione del Consiglio n. 115/09);
- I punti G, H e I non sono cumulabili all'interno della stessa iniziativa/progetto.

5. L'Amministrazione provvede all'assegnazione del contributo entro lo stesso anno solare per il quale la domanda sia stata dichiarata ammissibile ai sensi delle presenti norme regolamentari.

6. Copia del presente Regolamento viene inviata entro il 31 Dicembre di ciascun anno ai Comuni ed alle Unità sanitarie locali ed alla Stampa della Provincia al fine di assicurare la massima divulgazione tra i cittadini interessati.

ART. 6

1. Ogni provvedimento, sia di accoglimento che di rigetto dell'istanza, deve essere motivato con la indicazione delle ragioni che hanno determinato le decisioni dell'Amministrazione.

ART. 7

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. La Giunta Provinciale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, della valutazione dei progetti e degli obiettivi programmatici, decide in ordine all' accoglimento delle istanze prodotte dai soggetti interessati, attraverso l'adozione di atto deliberativo nel quale è indicata la misura del sostegno finanziario concesso con specifico riferimento alle voci desunte dal preventivo di spesa presentato dal richiedente.
2. La misura dell'intervento viene determinata di volta in volta e per ogni singola istanza, in relazione alla valutazione ottenuta.

ART. 8

TUTELA DEI DIRITTI

1. Il richiedente entro 15 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di rigetto dell'istanza ha facoltà, ai sensi della L. 241/90, di presentare alla Provincia Regionale di Enna Ufficio di Presidenza, memorie scritte al fine di proporre il riesame della domanda.

ART. 9

DEROGHE

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91 la Provincia può intervenire finanziariamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza nel campo della solidarietà sociale in deroga a quanto stabilito nei precedenti artt..

Tali interventi finanziari vengono concessi per:

- a) interventi umanitari a favore di persone singole o di Comunità in condizioni di particolare bisogno a seguito di eventi calamitosi, o a vittime di gravi gesti criminali;
- b) per iniziative di particolare rilievo in relazione ai quali l'intervento della Provincia possa contribuire a promuovere l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate e, in genere, alla crescita ed esaltazione dei valori sociali e umanitari della Comunità amministrata;
- c) per l'acquisto di beni strumentali, mezzi e attrezzature necessari per il raggiungimento di fini o scopi sociali.

Possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti di cui al precedente art. 2

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

nonché le persone fisiche limitatamente agli interventi di cui al precedente comma 1 lett. a).

2. La Giunta Provinciale per le finalità di cui al presente art., provvede, in conformità alle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio, all'iscrizione dei capitoli di spesa nel P.E.G., indicando i motivi che giustificano l'intervento finanziario e il beneficiario.

3. Le istanze per accedere agli interventi finanziari di cui alla lett. b) e c) devono pervenire al protocollo generale della Provincia corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare.

Nella predetta relazione devono essere evidenziate le spese preventivate, le risorse finanziarie eventualmente disponibili per la realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti pubblici e privati ed il conseguente, eventuale, disavanzo preventivato.

4. L'intervento finanziario della Provincia a sostegno delle iniziative di cui alla lett. b) e c) può essere determinato:

- in forma percentuale;
- in misura corrispondente alla spesa necessaria per la realizzazione dell'iniziativa.

L'intervento finanziario della Provincia in ogni caso non può superare, in concorso con altri finanziamenti pubblici o privati in qualunque forma concessi, il 100% dei costi sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa.

Nell'ipotesi di richiesta di intervento finanziario per iniziative programmate ma ancora da realizzarsi, il Dirigente avvierà il procedimento di concessione dell'intervento finanziario entro i 30 gg. dall'assegnazione delle risorse disponendo, se richiesta, contestualmente un'anticipazione del 30%, da garantire con apposita polizza fidejussoria assicurativa di pari importo, della durata pari a quella del progetto e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15gg. a semplice richiesta, scritta dell'Amministrazione Provinciale.

Nel caso in cui allo scadere della validità della polizza l'iniziativa non si fosse realizzata, dovrà essere ripresentata una relazione che indichi i motivi della mancata realizzazione e l'emissione di nuova polizza fidejussoria, avente le medesime caratteristiche della polizza originaria, da prodursi prima della scadenza dei 180 gg.. Nel caso in cui l'iniziativa non si realizzasse neppure nei successivi 180 gg. l'intervento finanziario decade automaticamente.

5. Qualora la G.P. lo ritenga opportuno, l'erogazione del contributo può essere subordinata alla stipula di apposito disciplinare.

6. La Provincia si riserva di esercitare, attraverso i propri Uffici, ogni forma di controllo sul buon andamento dell'iniziativa sostenuta.

7. Qualora l'intervento finanziario sia disposto ad iniziativa dell'Amministrazione Provinciale perché correlato ad un fatto accaduto, non programmato né prevedibile, in favore di persone singole o di Comunità in condizioni di bisogno a seguito di eventi calamitosi, o a vittime di gravi gesti criminali, il Dirigente competente per materia, previo atto d'indirizzo della Giunta Provinciale, avvierà il procedimento invitando il beneficiario ad esprimere formale manifestazione di volontà all'accettazione dell'intervento finanziario verificando, anche mediante richiesta di idonea documentazione, la sussistenza dei motivi per i quali è stato determinato l'intervento finanziario stesso e disponendone l'erogazione entro 30 gg. dall'acquisizione di quanto richiesto.

ART.10

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE INTERVENTO FINANZIARIO

1. Ai fini della liquidazione ed il pagamento dell'intervento finanziario concesso

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

l'Associazione/Ente beneficiario deve presentare, entro il termine perentorio di 90 gg. dalla conclusione dell'iniziativa, l'istanza di liquidazione corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione illustrativa nella quale siano descritte le modalità di attuazione dell'iniziativa ed il raggiungimento delle finalità enunciate in fase progettuale;
 - Rendiconto delle spese sostenute e delle entrate, con allegati i documenti giustificativi di spesa. Detti documenti dovranno avere complessivamente un valore pari all'intera spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa. Gli stessi, in regola con le norme fiscali vigenti in materia, andranno prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi della normativa vigente
 - Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione/Ente attestante:
 - che l'intervento finanziario concesso è stato utilizzato per le finalità dichiarate ai fini della concessione dello stesso;
 - che i documenti giustificativi prodotti in originale o in copia dichiarata conforme a copertura dell'intervento finanziario concesso, non sono state e non saranno utilizzati per la medesima finalità presso altri enti;
 - che gli enti ai quali, per la medesima iniziativa sono stati richiesti contributi e l'entità degli stessi eventualmente concessi;
 - che il legale rappresentante dell'Associazione/Ente è autorizzato a riscuotere, in nome e per conto della stessa, somme da Enti pubblici e privati o nel caso di richiesta di accreditamento gli estremi del c/c intestato all'associazione/ente.
2. Qualora dal rendiconto emergono maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo è proporzionalmente ridotta.
 3. In caso di mancata rendicontazione o di accertata irregolarità nell'utilizzo del contributo, la Provincia revocherà l'atto di concessione.

ART. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La concessione di qualsiasi intervento di sostegno non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi.
2. La Provincia Regionale non assume alcuna responsabilità sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'iniziativa per la quale ha accordato interventi finanziari.

ART. 12

CONTROLLI

1. Gli Enti o le Associazioni dovranno richiedere al Servizio Socio-Assistenziale (VII Settore), al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento l'autorizzazione all'inizio attività; nel caso in cui i progetti prevedono l'erogazione di servizi per l'intero Anno Scolastico viene fatta salva l'attività svolta precedentemente alla suddetta autorizzazione a condizione che ne sia data tempestiva comunicazione alla Provincia.
La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere la specifica dell'Ente, del progetto e la data presumibile di inizio attività.
Successivamente il Servizio Socio Assistenziale (VII Settore) provvederà ad emettere autorizzazione all'avvio dell'attività progettuale.
2. L'Ente organizzatore è tenuto, dopo aver ricevuto l'autorizzazione all'avvio dell'attività progettuale ed avere redatto gli elenchi dei partecipanti, a trasmettere agli uffici del Servizio Socio Assistenziale (VII Settore) i suddetti elenchi.
3. Nel caso in cui dovesse sorgere l'esigenza di procedere ad una rimodulazione del progetto, legata situazioni oggettive non prevedibili in fase di progettazione, l'Ente

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

potrà presentare al Servizio Socio Assistenziale (VII Settore) una variante tecnica debitamente motivata, fermo restando l'importo approvato e finanziato.

4. E' consentito a chiunque poter prendere visione delle istanze con i relativi allegati e delle decisioni adottate dalla Giunta Provinciale e poterne ottenere copia, previo pagamento dei diritti ai sensi di legge.
5. La Provincia Regionale si riserva di accertare, tramite i propri dipendenti o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge, il buon fine del contributo erogato.

ART. 13

PUBBLICIZZAZIONE

I beneficiari sono tenuti a riportare sul materiale e i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa il logo e lo stemma della Provincia.

ART.14

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. E' abrogata qualsiasi altra precedente disposizione regolamentare in materia di interventi finanziari nel settore dell'assistenza sociale.

ART.15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio Provinciale che lo approva, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo della Provincia per quindici giorni consecutivi.

ART. 16

NORMA TRANSITORIA

Per le eventuali istanze pervenute o che perverranno fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono le norme stabilite nei precedenti articoli con (parole soppresse per effetto della approvazione della deliberazione del Consiglio n. 115/09) esclusione del termine assegnato per la presentazione delle istanze che per l'anno in corso resta il 30 Giugno. Il termine di cui all'art.5, comma 2, limitatamente all'anno in corso è da intendersi ordinatorio.